SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 29 settembre 2018 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 settembre 2018.

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie»;

Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1996, 24 settembre 1997, 22 settembre 1998, 21 settembre 1999, 20 settembre 2000, 20 settembre 2001, 16 settembre 2002, 18 settembre 2003, 16 settembre 2004, 20 settembre 2005, 20 settembre 2006, 18 settembre 2007, 23 settembre 2008, 23 settembre 2009, 25 marzo 2010, 23 settembre 2011, 25 settembre 2012, 23 settembre 2013, 29 settembre 2014, 23 settembre 2015, 26 settembre 2016 e 25 settembre 2017 recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2016);

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, scoperti senza affidamento; finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori; credito personale; credito finalizzato; factoring; leasing: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale; mutui con garanzia ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile; prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione; credito revolving, finanziamenti con utilizzo di carte di credito; altri finanziamenti.

Art. 2.

1. La Banca d'Italia procede alla rilevazione dei dati avendo riguardo, per le categorie di cui all'art. 1, alla natura, all'oggetto, all'importo e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2018

Il dirigente generale: CICIANI

18A06367

DECRETO 27 settembre 2018.

Tassi effettivi globali medi relativi al periodo 1° aprile - 30 giugno 2018. Applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia rispettivamente ai sensi dell'art. 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 27 settembre 2018, recante la «Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 27 giugno 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2018 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 2018 - 30 giugno 2018 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2016);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° aprile 2018 - 30 giugno 2018 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108;

Viste le rilevazioni statistiche sugli interessi di mora, condotte a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», come successivamente modificato e integrato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45 di «Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, di «Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 2018 - 30 giugno 2018, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2018.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018,ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite dicui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° luglio 2018 - 30 settembre 2018 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

5. Secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2018

Il dirigente generale: CICIANI

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1°APRILE- 30 GIUGNO 2018
APPLICAZIONE DAL 1°OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 2018

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*	*TASSI SOGLIA (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	10,84	17,5500
	oltre 5.000	8,54	14,6750
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	15,73	23,6625
	oltre 1.500	14,57	22,2125
FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI	fino a 50.000	7,22	13,0250
	da 50.000 a 200.000	5,11	10,3875
	oltre 200.000	3,16	7,9500
CREDITO PERSONALE		9,92	16,4000
CREDITO FINALIZZATO		9,26	15,5750
FACTORING	fino a 50.000	5,10	10,3750
	oltre 50.000	2,58	7,2250
LEASING IMMOBILIARE			
- A TASSO FISSO		3,68	8,6000
- A TASSO VARIABILE		3,11	7,8875
LEASING AERONAVALE E SU AUTOVEICOLI	fino a 25.000	6,97	12,7125
	oltre 25.000	6,32	11,9000
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	8,12	14,1500
	oltre 25.000	4,61	9,7625
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA			
- A TASSO FISSO		2,55	7,1875
- A TASSO VARIABILE		2,28	6,8500
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	fino a 15.000	11,60	18,5000
	oltre 15.000	8,59	14,7375
CREDITO REVOLVING		16,10	24,1000
FINANZIAMENTI CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO		12,45	19,5625
ALTRI FINANZIAMENTI		10,06	16,5750

AVVERTENZA : AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERC.LI

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decretodel Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 settembre 2018 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

NOTA METODOLOGICA

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e emunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee e attribuisce alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le seguenti operazioni: «credito personale», «credito finalizzato», «leasing: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale», «mutui con garanzia ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile», «altri finanziamenti», «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione» e «finanziamenti con utilizzo di carte di credito» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al Taeg definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le seguenti operazioni: «aperture di credito in conto corrente», «scoperti senza affidamento», «credito revolving», «finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori» e «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Testo unico bancario. Nel novero dei soggetti segnalanti sono stati compresi, inoltre, gli operatori di microcredito ossia i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 111 del Testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 24 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del marzo 2017, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con le nuove «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nel luglio 2016 [1].

Il mancato rientro delle aperture di credito scadute o revocate ricade nella categoria «scoperti senza affidamento».

A partire dal decreto trimestrale del settembre 2017, viene unificata la classe di importo della sottocategoria del «credito revolving».

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge n. 108/1996. La disposizione del citato art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto «non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti» è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

Sono state modificate le modalità con cui vengono computati nel Teg gli oneri, inclusa la Commissione di istruttoria veloce, per i quali le nuove Istruzioni hanno reso obbligatorio il calcolo su base annua (moltiplicando per 4 l'onere trimestrale).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Rilevazione sugli interessi di mora

I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

I dati di cui al comma 5, dell'art. 3 - forniti a fini conoscitivi - si basano sulle risposte fornite dai partecipanti all'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la cui elaborazione è stata ultimata nel corso del 2017.

La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie banche e i principali intermediari finanziari operativi sul mercato, selezionati tra quelli soggetti alla segnalazione trimestrale dei TEGM, in base a un criterio di rappresentatività riferito al numero dei contratti segnalati per categoria di operazioni. I valori riportati nel presente decreto si riferiscono a circa due milioni di rapporti. Presso il campione sono state rilevate, in relazione ai contratti accesi nel secondo trimestre 2015, le condizioni pattuite per l'eventuale ritardo nel pagamento, espresse come differenza media in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di interesse annuo corrispettivo.

[1] Le nuove Istruzioni sono pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 2016 n. 185 e sul sito della Banca d'Italia (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/).

18A06368

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 2 agosto 2018.

Istituzione del logo identificativo per l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» in attuazione del decreto ministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017 .

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250 CEE della Commissione, la direttiva 90/496 CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, ed in particolare l'art. 31 che ha istituito l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2017 n. 57167 recante «Disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»;

Considerato che l'art. 6 del decreto sopracitato prevede la possibilità di istituire un logo identificativo per l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» di cui possono beneficiare gli operatori che aderiscono al suddetto regime di qualità;

Ritenuto necessario istituire un logo identificativo per l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna», chiarire le condizioni del suo utilizzo e definire le relative caratteristiche tecniche per la sua riproduzione al fine di ampliare la riconoscibilità di tali prodotti ai consumatori e di valorizzarne la qualità;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del logo

1. In conformità all'art. 6 del decreto ministeriale 26 luglio 2017 n. 57167, di seguito decreto, è istituito il logo «prodotto di montagna» identificativo per l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna».

2. Il logo «prodotto di montagna» è stabilito e riprodotto in conformità all'allegato 1 del presente decreto.

Art. 2.

Condizioni di utilizzo

1. Il logo «prodotto di montagna» è utilizzato esclusivamente nell'etichettatura dei prodotti che rispondono ai requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dal Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 e dal Decreto.

2. Il logo «prodotto di montagna» deve essere utilizzato, a titolo gratuito, da tutti gli operatori che intendono utilizzare l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del Decreto.

3. Altri marchi, simboli e loghi che qualificano il prodotto sulla base di standard diversi possono essere utilizzati in abbinamento al logo «prodotto di montagna» purché non si ingeneri confusione nel consumatore.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. L'allegato del presente decreto può essere modificato con decreto direttoriale, sentite le regioni e le province autonome.

2. Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 2 agosto 2018

Il Ministro: CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 745

ALLEGATO *1*

- Logo "prodotto di montagna"

- Caratteristiche tecniche per la riproduzione del logo:

  In RGB
  R:102
  G:192
  B:104

  In CMYK
  C:62
  M:0
  Y:79

  #66c068

18A06205

DECRETO 10 settembre 2018.

Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Venezia Giulia».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, paragrafo 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalità di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle proposte di modifica del disciplinare, ivi comprese le modifiche semplici e che non comportano alcuna modifica al documento unico riepilogativo del disciplinare, per le quali sarà prevista la definizione a livello nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Considerato che, ai sensi dell'art. 90, comma 3, della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge, ivi compreso il decreto in materia di procedure per l'esame delle domande di protezione e di modifica dei disciplinari dei vini DOP e IGP, continuano ad applicarsi i decreti ministeriali applicativi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione europea;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 1996, concernente il riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Venezia Giulia» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGT «Venezia Giulia»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della predetta DOP;

Visto il provvedimento ministeriale n. 12210 del 21 febbraio 2018, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP, concernente la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica tipica dei vini «Venezia Giulia», del relativo documento unico riepilogativo e la trasmissione alla Commissione UE;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 2018, n. 46974, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, concernente l'autorizzazione all'Associazione «Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti», con sede in Venezia - Mestre per consentire l'etichettatura transitoria dei vini IGT «Venezia Giulia», ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di disciplinare di produzione di cui al citato provvedimento ministeriale 21 febbraio 2018;

Vista la comunicazione della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 6 luglio 2018, con la quale è stato segnalato un refuso nella descrizione dell'ultimo capoverso dell'art. 2, comma 3, della proposta di disciplinare della IGT in questione, annesso al citato decreto ministeriale 25 giugno 2018, laddove, relativamente ai vitigni che possono essere destinati alla produzione delle tipologie monovarietali dei vini frizzanti e novelli, si rimanda erroneamente ad un inesistente allegato 2, anziché fare riferimento ai vitigni già elencati nello stesso art. 2 del disciplinare; in tal senso la stessa Regione ha chiesto di provvedere alla conseguente correzione;

Considerato che, a seguito della verifica effettuata, è risultata valida e coerente alla struttura dell'art. 2 del citato disciplinare la predetta segnalazione della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto necessario, pertanto, apportare la conseguente modifica correttiva al citato art. 2, comma 3, della proposta di disciplinare, così come allegata al citato provvedimento n. 12210 del 21 febbraio 2018 e resa operativa ai sensi del richiamato decreto ministeriale 25 giugno 2018, n. 46974;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione e di dover comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E., tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 607/2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 21876 del 27 marzo 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Articolo unico

1. Al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Venezia Giulia», così come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamato in premessa e con la proposta di modifica autorizzata in via transitoria ai sensi del decreto ministe-

riale 25 giugno 2018 richiamato in premessa, a titolo di correzione, l'art. 2, comma 3, ultimo capoverso: «I vini a indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" con la specificazione di uno dei vitigni di cui all'allegato 2 possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e limitatamente ai vitigni a bacca rossa alla tipologia novello.», è sostituito col seguente testo:

«I vini ad indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e, limitatamente ai vitigni a bacca rossa, anche nella tipologia novello.».

2. Il presente decreto e la proposta di disciplinare, aggiornata con la modifica correttiva di cui al comma 1, saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP; la stessa modifica sarà comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A06201

DECRETO 10 settembre 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Labo 2000 S.r.l., in Campiglia Marittima - Venturina, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 7 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 278 del 29 novembre 2014 con il quale al laboratorio Labo 2000 S.r.l., ubicato in Campiglia Marittima - Venturina (Livorno), via Cerrini n. 30/32/34, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 3 settembre 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 giugno 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Labo 2000 S.r.l., ubicato in Campiglia Marittima - Venturina (Livorno), via Cerrini n. 30/32/34, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 20 settembre 2022 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Labo 2000 S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 10 settembre 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale - Total Acidity	OIV-MA-AS313-01: R2015 (P.to 5.3)
Acidità volatile - Volatile Acidity	OIV-MA-AS313-02: R2015
Acido Sorbico - Sorbic Acid	OIV-MA-AS313-14A: R2009
Anidride Solforosa Libera - Free sulfur dioxide E Anidride Solforosa Totale - Total sulfur dioxide	OIV-MA-AS323-04A: R2012
Estratto non riduttore (da calcolo) - Sugar free extract	OIV-MA-AS2-03B: R2012 + OIV-MA-AS311-02: R2009
Estratto secco totale - Total dry matter	OIV-MA-AS2-03B: R2012
Glucosio e Fruttosio (somma di glucosio e fruttosio da calcolo) - Glucose and fructose	OIV-MA-AS311-02: R2009
Massa volumica - Density E Densità relativa a 20°C - Specific Gravity at 20°C	OIV-MA-AS2-01A: R2012 (P.to 6)
Metanolo - Methanol	OIV-MA-AS312-03B: R2009
pH	OIV-MA-AS313-15: R2011
Titolo alcolometrico volumico - Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01A: R2016 (P.to 4.C)
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo) - Total Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01A: R2016 (P.to 4.C) + OIV-MA-AS-311-02: R2009

18A06203

PROVVEDIMENTO 14 settembre 2018.

Iscrizione della indicazione geografica protetta «Marrone di Serino / Castagna di Serino» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 23 marzo 2018, in particolare l'art. 1, con la quale ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale, sono assegnati, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro del 15 febbraio 2018, n. 1654, nonché nella direttiva dipartimentale 22 febbraio 2018, prot. n. 738, gli obiettivi riportati nell'allegato *A)* che costituisce parte integrante della presente direttiva;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato il regolamento (UE) n. 1234/2018 della Commissione del 12 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (Serie L 231 del 14 settembre 2018) con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, l'Indicazione geografica protetta «Marrone di Serino/Castagna di Serino», riferita alla categoria «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati»;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Marrone di Serino/Castagna di Serino», affinché le

disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Marrone di Serino/Castagna di Serino», registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 1234/2018 della Commissione 12 settembre 2018.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Marrone di Serino/Castagna di Serino», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 14 settembre 2018

Il dirigente: POLIZZI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «MARRONE DI SERINO»/«CASTAGNA DI SERINO»

Art. 1.
Denominazione

L'Indicazione geografica protetta «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Caratteristiche del prodotto

La denominazione IGP «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» designa i frutti allo stato fresco, pelati, essiccati in guscio ed essiccati sgusciati interi, provenienti dalla specie «Castanea Sativa Miller» o «Castagna europea», varietà «Montemarano» detta anche «Santimango» o «Santomango» o «Marrone di Avellino» o «Marrone avellinese» e varietà «Verdola» o «Verdole» autoctone dell'areale di produzione di cui al successivo art. 3. Il «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» IGP è un frutto con raggiatura stellare medio-grande, ha una pezzatura medio-grossa e raramente presenta settature. La forma è generalmente rotondeggiante, per lo più asimmetrica. L'apice, da acuto ad aperto, ha una pelosità mediamente estesa; il pericarpo, per lo più sottile e poco elastico, è di color marrone lucido con striature scure, uniformi e filiformi, e presenta la faccia interna ricoperta di peli, poco lunghi, di colore bianco sporco. L'ilo è medio-grande con scarsa peluria residua e con una linea di contorno generalmente regolare. La torcia è mediamente lunga e formata da 6-8 stili generalmente disuguali. L'episperma, mediamente aderente al seme, è sottile, di colore marrone rossiccio, con nervature più scure ed evidenti.

La IGP «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino», all'atto dell'immissione al consumo, deve avere le seguenti caratteristiche:

a) «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» allo stato fresco:

forma del frutto: generalmente rotondeggiante, per lo più asimmetrica;

pericarpo: di colore marrone lucido, con striature distanziate scure e ben marcate;

episperma: mediamente aderente al seme, sottile, di colore marrone rossiccio;

seme: bianco latteo, con solcature piuttosto superficiali, cavità intercotiledonare appena accennata, la polpa è soda e croccante, il sapore mediamente è dolce;

torcia: di limitata lunghezza;

presenza di frutti bacati, deformati o raggrinziti: massimo 10%;

calibratura massima: 85 frutti per kg;

b) «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» pelato:

forma del frutto pelato: generalmente rotondeggiante, per lo più asimmetrica;

assenza totale della torcia e del pericarpo;

assenza di corpi estranei nei contenitori del pelato;

presenza massima di episperma: 2%;

frutti bruciati in tracce: massimo 5%;

presenza di frutti bacati: massimo 3%;

calibratura massima: 200 frutti per kg;

c) «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» essiccato in guscio:

umidità nei frutti interi: non superiore al 15%;

resa in secco con guscio: non superiore al 60% del peso fresco;

calibratura massima: 250 frutti per kg;

il prodotto deve essere immune da infestazione attiva di qualsiasi natura (larve di insetti, muffe, ecc.);

d) «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» essiccato sgusciato intero:

umidità nei frutti interi: non superiore al 15%;

resa prodotto essiccato sgusciato: non superiore al 45% del peso fresco;

calibratura massima: 300 frutti per kg;

il prodotto deve essere sano, di colore bianco paglierino, con non più del 5% di difetti (tracce di bacatura, deformazioni, ecc.) ed immune da attacchi parassitari di qualsiasi natura (larve di insetti, muffe, ecc.).

La IGP «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» può essere immessa al consumo anche surgelata, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione del «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» comprende il territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Serino, Solofra, Montoro, S. Michele di Serino, S. Lucia di Serino, S. Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Chiusano S. Domenico, Cesinali, Aiello del Sabato, Contrada e Forino ricadenti nella Provincia di Avellino e i Comuni di Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, S. Cipriano Picentino, Castiglione del Genovesi e Calvanico ricadenti nella Provincia di Salerno.

Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva della struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di verifica secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

Le tecniche colturali da adottare per gli impianti dell'IGP «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» devono conferire al prodotto le specifiche caratteristiche di qualità.

In particolare, si evidenzia quanto segue:

Impianti e varietà: le varietà utilizzabili sono la «Santimango» e la «Verdola».

Portinnesti: si utilizza franco da seme. Sono ammessi anche i selvatici nati spontaneamente nei boschi dell'area interessata. Le tecniche di innesto utilizzate sono quella a «zufolo» e/o a «spacco».

Potatura e forma d'allevamento: la forma d'allevamento è del tipo a volume. La potatura di produzione deve essere eseguita almeno ogni 5 anni in modo da migliorare la qualità del prodotto e garantire un rinnovo vegetativo periodico. Sulle piante di castagno vecchie, avente cioè un'età di almeno 80 anni, è prevista una potatura più intensa, di ricostituzione, almeno ogni 10 anni, tale da stimolare un ringiovanimento della pianta con la fuoriuscita di nuovi rami. La potatura viene eseguita nel periodo che va dal primo novembre al trenta aprile.

Lavorazione del terreno: non si effettuano lavorazioni del suolo successive all'impianto, favorendo lo sviluppo di un abbondante cotica erbosa. È ammessa però la formazione di «lunette» o «gradoni» effettuati con piote erbose.

Fertilizzazione: è ammessa solo la concimazione con fertilizzanti organici.

Difesa fitosanitaria: sono ammessi interventi di lotta ai parassiti della coltura solo se rientranti nelle norme di difesa fitosanitaria integrata e/o di lotta biologica previsti dal piano regionale di lotta fitopatologica integrata della Regione Campania e dalle leggi vigenti.

Pulitura del sottobosco: non è ammesso il diserbo chimico nei castagneti, ma solo quello meccanico e/o fisico.

Operazioni di raccolta: la raccolta dei frutti va effettuata a partire dal 25 settembre fino al 5 novembre e deve essere eseguita a mano o con raccoglitrici meccaniche idonee, purché sia rispettata l'integrità della coltura e del prodotto.

Limite produttivo: la produzione massima annua di frutti è fissata in 3 tonnellate per ettaro.

Operazioni successive: le operazioni di cernita e calibratura sono eseguite sia manualmente che con idonee calibratrici meccaniche idonee, sempre che sia rispettata l'integrità del prodotto.

La «curatura», per mantenere le caratteristiche di freschezza del prodotto, viene effettuata dopo la raccolta, immergendo i marroni o le castagne in acqua a temperatura ambiente con o senza aggiunta di fermenti lattici per un periodo compreso tra i 4 e gli 8 giorni. Successivamente si provvederà all'asciugatura con ventilazione naturale o forzata, purché venga salvaguardata l'integrità e la qualità del frutto.

La «sterilizzazione» o disinfestazione da eventuali parassiti viene effettuata immergendo i frutti in acqua ad una temperatura compresa tra 45 °C e 52 °C per un tempo variabile dai 35 ai 50 minuti purché venga salvaguardata l'integrità e la qualità del frutto. Immediatamente dopo, vengono immersi in un bagno di acqua fredda alla temperatura compresa dai 4 °C ai 12 °C, per almeno 15 minuti, in modo da suscitare uno shock termico e successivamente si provvederà all'asciugatura con ventilazione naturale o forzata.

L'essiccazione dei «Marroni/Castagne in guscio» è ottenuta attraverso l'alloggiamento degli stessi su metati o graticci, con fuoco lento e continuo per un massimo di 15 giorni e con legna di qualunque essenza, purché ricavata nell'areale di produzione. È ammessa l'essiccazione anche con l'impiego di aria calda o mediante utilizzo di forni.

L'essiccazione dei «Marroni/Castagne sgusciati interi» è ottenuta, per la fase dell'essiccazione, in modo identico a quelli in guscio mentre la sgusciatura del pericarpo e dell'episperma avviene successivamente in modo manuale o meccanicamente, purché venga salvaguardata l'integrità e la qualità del frutto.

La «pelatura» può avvenire a vapore o con la tecnica del brûlage.

È ammessa la surgelazione del prodotto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Tutte le operazioni descritte nel presente articolo devono avvenire all'interno dell'areale di produzione di cui all'art. 3.

Art. 6.

Legame con la zona geografica.

Specificità del prodotto.

Il «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» è di pezzatura mediogrande, raramente presenta settature e il contenuto di carboidrati totali nel frutto è superiore al 35%. Ciò lo rende molto favorito dal punto di vista commerciale, soprattutto come caldarrosta e per la produzione di marron glacé. Anche le proprietà calorimetriche sono ottime: la temperatura T_{onset} (che indica l'inizio del processo di ossidazione chimica del frutto) è superiore a 64,48 °C e la temperatura T_{peack} (che indica il picco della degradazione chimica del frutto) è inferiore a 94,86 °C. Tali caratteristiche calorimetriche permettono al «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» di essere trattato dalle industrie di trasformazione con estrema facilità anche a temperature elevate, senza alterare le qualità del frutto.

Specificità della zona geografica.

Fattori pedoclimatici. Il castagno predilige terreni a reazione acida e sub-acida o anche neutri ma ricchi di elementi minerali, con limitata presenza di calcare attivo. È una specie così rappresentata nei boschi di latifoglie da costituire una zona fitoclimatica chiamata «Castanetum» i cui limiti relativi alla temperatura sono identificati in un range che va dagli 8 °C ai 15 °C di media annuale, con una media nel mese più freddo pari a -1 °C e 0 °C e con precipitazioni superiori a 600-800 mm annui. L'areale di produzione della IGP «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» è caratterizzato da terreni di copertura proprio di origine vulcanica. L'areale è inoltre immerso in una fascia geografica per cui il clima è tipicamente mediterraneo, con inverni freddi, con precipitazioni piovose e nevose abbondanti (superiori ai 1.000 mm.) e da estati con periodi anche siccitosi tra giugno ed agosto. Tali condizioni climatiche del territorio sono ottimali e univocamente determinanti all'interno dell'areale di produzione per lo sviluppo del castagno e la produzione dei migliori marroni e castagne.

Fattori orografici. Le condizioni pedologiche ed orografiche omogenee della zona sono dovute alla genesi tettonica del gruppo montuoso dei Monti Picentini Occidentali, costituito da formazioni calcareo-dolomitiche e all'influenza, sull'evoluzione dei suoli, determinata dalle ceneri e lapilli delle eruzioni del Vesuvio e dei Campi Flegrei (terreni acidi-sub-acidi, privi di calcare totale e attivo, freschi, profondi, ricchi di elementi minerali, ecc.).

Fattori attinenti alla tipologia della pianta. La pianta di castagno, eliofila, si presenta di grande dimensione; ha la caratteristica di essere facilmente coltivabile sia nella parte bassa e ventosa del territorio dell'areale di produzione (nel serinese occupata prevalentemente dalla varietà «Verdola») che nella fascia medio-alta (interessata dalla presenza della varietà «Santimango»).

Legami tra la zona geografica e le specificità del prodotto.

Legami storico-sociali. La presenza di castagneti coltivati in Campania, ed in particolare nell'area geografica riportata nell'art. 3, risale all'epoca dei Romani, anche se studi archeologici hanno dimostrato che già nel paleolitico vi era nella valle del serinese una presenza diffusa del castagno che presentava caratteristiche molto simili alle varietà oggi coltivate. Già nel 1532 vi sono atti che comprovano rapporti giuridici inerenti i castagneti da frutto nel serinese, così come nel 1548 sono avvenute cessioni di castagneti in S. Stefano del Sole. Nel medioevo, grazie all'opera sia dei monaci di Cava dei Tirreni (SA) che di quelli di Montevergine (AV) la coltura del castagno permea lo strato sociale, diventando elemento caratterizzante di tutto il territorio dell'areale di produzione. Più di recente, il Marrone di Serino viene commercializzato a livello nazionale e internazionale: un documento ufficiale del 1952 dal titolo Chestnuts, ad esempio, dimostra come il Marrone di Serino viene commercializzato in America grazie alla famiglia Ingino. Inoltre vi è una enorme produzione letteraria di natura tecnico-scientifica comprovante, nel tempo, l'uso consolidato della denominazione «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino». A titolo di esempio citiamo: Indagini e osservazioni sulle migliori varietà italiane di castagno, Centro di Studio Sul Castagno, Consiglio nazionale delle ricerche» del 1955; Economia Irpina a cura della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Avellino Anno XXVI, n. 3 del 1988; La coltivazione del Castagno a cura di Raffaele Bassi del 1990; Atti del Convegno nazionale sulla castanicoltura da frutto a cura della Camera di commercio di Avellino del 1992; Il castagno in Campania, problematiche e prospettive della filiera a cura di Gennaro Cristinzio e Antonino Testa del 2006; ecc. Il «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» è legato anche a proverbi e credenze antiche, che segnano l'utilizzo e l'evoluzione del marrone e della castagna durante l'annata agraria con riferimenti ad eventi religiosi e civili. Ad esempio, a Serino si è consolidato un antico detto, tramandato da generazioni immemori: «a Sant'Antonio 'o cardillo, a Salvatore 'o fruttillo» (spiegazione: se nel periodo della festività di Sant'Antonio - che avviene in data 13 giugno nella frazione Rivottoli di Serino - è visibile ad occhio nudo il riccio e per la festività del SS. Salvatore - che avviene a Serino in data 6 agosto - si riscontra la presenza del frutto, si prospetta una buona annata). Ciò riguarda quindi la fase

che va dall'allegagione e la formazione del riccio fino alla formazione del frutto. Infine, anche nell'ambito culinario, nell'areale di produzione, sia a livello familiare che per attività di ristorazione, è antico l'utilizzo del «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» nelle diverse tipologie. I frutti freschi vengono utilizzati prevalentemente per ottenere castagne o marroni bolliti, caldarroste e per la preparazione di marmellate. I frutti pelati sono utilizzati prevalentemente per le castagne o i marroni lessi, il castagnaccio e le crostate. Le castagne o i marroni essiccati, in guscio o senza guscio, vengono consumati prevalentemente sotto forma di «marroni del prete» ricetta tipica dell'areale di produzione. La versatilità di utilizzo del «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» nelle sue diverse tipologie si riscontra nella esplicita citazione della denominazione nei menù di ristoranti, non solo dell'areale di produzione ma anche oltre i confini provinciali, dove viene citato come ingrediente in dolci - «crostata di Marroni di Serino», «crostata con crema di Marroni di Serino e cioccolato», «tronchetto al cioccolato con Marrone di Serino», in zuppe - «zuppa di marroni di Serino», oppure ancora come frutto «caldarroste di Marrone di Serino».

Rinomata è la «Sagra della Castagna di Serino» che si svolge nella frazione di Rivottoli di Serino, giunta nel 2017 alla 42ª edizione.

Legami di natura produttiva e commerciale. Le piante di castagno nell'areale, da sempre, vengono curate con passione e professionalità dai castanicoltori tanto che anche nelle parti più montane, non raggiungibili da mezzi agricoli, si realizzano lunette, si eseguono potature cadenzate e vi è un'ampia testimonianza e tradizione di professionalità del settore, raramente riscontrabili in altre zone fuori dall'areale. La raccolta del «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» avviene prevalentemente ancora in modo manuale, come in tempi passati. È ancora in vigore la pratica della calibratura (manuale o meccanica), della curatura, della sterilizzazione e della vendita del «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» allo stato fresco o direttamente alla elaborazione da parte delle aziende di trasformazione a differenza di altre realtà castanicole, dove prevale la vendita diretta nei castagneti senza operare una prima fase di calibratura e/o trattamento. La commercializzazione del frutto segue le strade più svariate: consumo del fresco, essiccato, semilavorato o trasformato sia a livello nazionale che internazionale.

Legami di natura chimico-fisiche. Le caratteristiche chimico-fisiche-sensoriali del «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» sono uniche in quanto da studi tecnico-scientifici sono state dimostrate le differenze con altre castagne e marroni, in particolare per carboidrati totali e proprietà calorimetriche. Tali peculiarità sono dovute fondamentalmente a due fattori determinanti dell'areale di produzione: il terreno di origine vulcanica, privo di calcare e ricco di elementi minerali con elevato grado di fertilità, associato ad un notevole tasso di umidità per la presenza di importanti acquiferi e l'evoluzione del castagno per effetto di una costante opera ultracentenaria di miglioramento dei fondi e della qualità del prodotto da parte dei castanicoltori.

Art. 7.
Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del regolamento UE n. 1151/2012. Tale struttura è l'organismo di controllo Dipartimento qualità agroalimentare (DQA), via Bosio 4 - cap 00161 - Roma, telefono +39 06-85451240, mail: info@dqacertificazioni.it

Art. 8.
Etichettatura

Le tipologie di confezione per la commercializzazione del «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» IGP sono quelle ammesse dalla normativa vigente che non ne alterino comunque le qualità.

È ammesso il confezionamento «sotto vuoto», con «atmosfera protettiva» e del prodotto «surgelato».

Le confezioni, nelle varie tipologie, variano da un peso minimo di Kg 0,10 ad uno massimo di Kg 25,00. In tutti i casi le confezioni dovranno essere sigillate in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.

Le etichette apposte sulle confezioni, dovranno riportare a caratteri di stampa chiari e leggibili, le indicazioni:

il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice;

la quantità di prodotto effettivamente contenuto nella confezione;

l'anno di produzione e la scadenza per il consumo;

le indicazioni per la corretta conservazione ed uso del prodotto;

la pezzatura;

il logo della IGP «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino»;

il simbolo grafico europeo.

Alla IGP «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, superiore, selezionata, tipo, gusto, scelto e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Logotipo della IGP «Marrone di Serino»

Logotipo della IGP «Castagna di Serino»

Il logo del «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» è costruito all'interno di un quadrato ideale. È composto da un pittogramma, da una parte denominativa e da un rettangolo alla base del marchio stesso. Il pittogramma è costituito dall'outline di tre frutti affiancati e leggermente sovrapposti. All'interno degli stessi troviamo tre caratteri tipografici rappresentanti le lettere maiuscole I, G, e P.

La parte denominativa si sviluppa su due righe ed è costituita dalla scritta «Marrone» o «Castagna» (prima riga in alto) e «di Serino» (seconda riga). Essa si estende fino a toccare, con i suoi estremi, il quadrato ideale che fa da gabbia al marchio ed è allineata verticalmente sia al pittogramma che al rettangolo di base. La distanza che intercorre tra la prima riga di testo e il pittogramma e la seconda riga di testo e la base rettangolare è la stessa, ed è doppia rispetto alla distanza che intercorre tra le due righe stesse.

Il carattere usato per tutte le parti testuali del marchio è Il Myriad Pro Bold. Il colore marrone scuro utilizzato per la parte denominativa relativa alle parole «Marrone di»/«Castagna di», l'outline dei marroni e delle castagne che costituiscono il pittogramma e l'outline del rettangolo che racchiude il tricolore verde-bianco-rosso in basso è di pantone P 44–16 U (corrispettivo valore in quadricromia: c 50 m 60 y 57 k 60); le tre lettere «I», «G», «P» sono di colore marrone chiaro pantone P 19-5 U (corrispettivo valore in quadricromia: c 0 m 31 y 71 k 35); la parola «Serino» è di colore azzurro pantone P 117-14 U (corrispettivo valore in quadricromia: c 70 m 0 y 0 k 42); il verde, il bianco e il rosso del rettangolo di base hanno pantoni rispettivamente P 17–6153 TCX (corrispettivo valore in quadricromia: c 100 m 0 y 100 k 0), 11-0601 TCX (corrispettivo valore in quadricromia: c 0 m 0 y 0 k 5) e 18-1662 TCX (corrispettivo valore in quadricromia: c 0 m 100 y 100 k 0).

18A06206

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 maggio 2018.

Interventi di sostegno agli investimenti e all'occupazione volti a contrastare fenomeni di cessazione delle attività o di delocalizzazione produttiva.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la delibera CIPE n. 52 del 1° dicembre 2016 che approva il «Piano operativo Imprese e Competitività FSC 2014-2020» e ne affida la gestione al Ministero dello sviluppo economico;

Visto che il predetto Piano operativo ha l'obiettivo di rafforzare e rilanciare la competitività dell'industria manifatturiera nazionale, promuovendo l'innovazione industriale e gli investimenti privati;

Visto, in particolare, l'asse tematico 2, «rilancio investimenti e accesso al credito» del suddetto Piano operativo, che si pone l'obiettivo di favorire lo sviluppo produttivo, tecnologico e occupazionale dei diversi sistemi produttivi territoriali presenti nel Paese, attraverso il sostegno a progetti di investimento ed eventuali progetti di ricerca e sviluppo a essi associati, realizzati da grandi, medie e piccole imprese, che siano in grado di favorire l'ammodernamento tecnologico dei processi produttivi, l'attrazione di investimenti esterni, il rilancio produttivo e occupazionale di aree soggette a crisi delle attività produttive, la transizione industriale di comparti produttivi strategici per la competitività del Paese verso produzioni a maggiore valore aggiunto;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ha istituito una società per azioni denominata Sviluppo Italia S.p.A., con lo scopo di «promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa» e «dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari»;

Visto l'art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1 del 1999 che prevede la possibilità per le amministrazioni centrali di stipulare convenzioni con Sviluppo Italia S.p.A.;

Visto l'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che Sviluppo Italia assume la denominazione di «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa» e demanda al Ministro dello sviluppo economico l'individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa e delle sue controllate dirette e indirette, che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale;

Vista la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che indica l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa «quale Ente strumentale dell'Amministrazione Centrale» (punto 2.1.1);

Vista la Comunicazione della Commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2014/C 19/04) e, in particolare, i punti da 29 a 45 concernenti il «test dell'operatore in un'economia di mercato»;

Considerato che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. è azionista totalitaria di Invitalia Ventures SGR S.p.A., avente quale oggetto sociale la «prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento mobiliari chiusi, il collocamento delle relative quote e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione di patrimoni di OICR»;

Considerato che Invitalia Ventures SGR S.p.A. è autorizzata alla prestazione dei servizi di gestione del risparmio di cui all'art. 33 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni e che la stessa è iscritta al n. 59 dell'Albo delle società di gestione del risparmio sezione dei gestori di FIA (Fondi d'Investimento Alternativo) di cui all'art. 35, comma 1 del medesimo decreto;

Vista la delibera CIPE n. 14 del 28 febbraio 2018 che prevede uno stanziamento di euro 200 milioni per contrastare i fenomeni di cessazione delle attività e/o di delocalizzazione produttiva attraverso interventi di sostegno agli investimenti e all'occupazione che favoriscano la transizione di grandi imprese e complessi industriali di rilevante dimensione caratterizzati da gravi crisi finanziarie e/o produttive, ivi incluse quelle insolventi, verso nuovi assetti imprenditoriali;

Considerato che la ripartizione delle risorse finanziarie del FSC, secondo la chiave di riparto che prevede l'attribuzione delle stesse in misura pari al 80 per cento nel-

le aree del Mezzogiorno e al 20 per cento in quelle del centro-nord, deve essere definita con riferimento alla dotazione complessiva del FSC per il periodo 2014 - 2020;

Ritenuto di attuare l'intervento previsto dalla predetta delibera CIPE in linea con le normali condizioni di mercato, soddisfacendo le condizioni inerenti il «test dell'operatore in un'economia di mercato» secondo quanto previsto dalla predetta Comunicazione della Commissione (2014/C 19/04), qualificando l'intervento come «non aiuto» ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia;

b) «Fondo»: il fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso riservato, di cui all'art. 2, comma 1, istituito e gestito dalla SGR;

c) «investimento in *equity*»: il conferimento di capitale a un'impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprietà di una quota corrispondente della medesima impresa;

d) «investimento in quasi *equity*»: il tipo di finanziamento che si colloca tra «*equity*» e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (*senior*) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (*common equity*), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti e sulle perdite dell'impresa destinataria e che non è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti «quasi *equity*» possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e in alcuni casi convertibile in *equity* o come capitale privilegiato;

e) «investitore privato indipendente»: colui che non è socio dell'impresa in cui investe e che, a seguito dell'investimento, a prescindere dall'assetto proprietario, sostiene interamente il rischio relativo al proprio investimento. Al momento della costituzione di una nuova società, tutti gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla medesima società. Tra gli investitori privati rientrano di norma la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), quando investono a proprio rischio e con risorse proprie, donazioni e fondazioni private, *family offices*, e *business angels*, investitori aziendali (*corporate*), imprese di assicurazione, fondi pensionistici, privati cittadini e istituzioni;

f) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

g) «risultato finale della gestione del fondo»: il risultato finale conseguito dalla gestione del fondo, dato dalla differenza tra l'ammontare dell'attivo netto liquidato, comprensivo di eventuali rimborsi effettuati nel corso della durata del fondo e l'ammontare del fondo inizialmente sottoscritto e versato;

h) «SGR»: Invitalia Ventures SGR S.p.A.

Art. 2.

Istituzione di un fondo comune di investimento

1. Al fine di contrastare gli effetti economici e sociali legati alla cessazione, da parte di grandi imprese, dell'attività sul territorio nazionale, anche in connessione a scelte di delocalizzazione produttiva in altri Paesi e di rilanciare le medesime attività, anche mediante processi di conversione o riqualificazione produttiva, sono assegnati all'Agenzia euro 200.000.000,00, a valere sulle risorse del «Piano Operativo Imprese e Competitività FSC 2014-2020», per la costituzione, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, di un apposito Fondo, denominato «Italia Venture III».

2. Le quote del Fondo, oltre che dall'Agenzia, possono essere sottoscritte, per un ammontare complessivo non superiore al 50 percento della dotazione finanziaria del Fondo, anche da investitori istituzionali ovvero da investitori privati indipendenti, individuati dalla medesima Agenzia attraverso una procedura aperta e trasparente.

3. L'importo complessivo massimo del Fondo viene definito nel regolamento di cui all'art. 5.

4. Il Fondo è istituito dalla SGR e dalla medesima gestito in piena indipendenza, secondo una logica prettamente commerciale e orientata al profitto.

5. Nell'ambito degli organi di gestione e del comitato investimenti della SGR è assicurata la presenza di comprovate competenze e professionalità.

6. Il Fondo ha una durata massima di dieci anni a decorrere dalla data di chiusura della fase di sottoscrizione, con scadenza al 31 dicembre successivo al compimento del decimo anno. La SGR può, in coerenza con la normativa in materia di esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria, deliberare una eventuale proroga, non superiore a tre anni, della durata del Fondo medesimo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio.

Art. 3.

Modalità di intervento del Fondo

1. Il Fondo opera investendo nelle operazioni finanziarie di cui all'art. 4, comma 1, mediante investimenti in *equity* e quasi *equity*, compresi i prestiti, i *leasing*, il rilascio di garanzie o una combinazione di strumenti a favore delle imprese *target*.

2. Il Fondo investe nelle imprese *target* unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. Le risorse apportate da investitori privati indipendenti devono essere almeno pari al 30 percento dell'importo investito. Tale condizione è verificata nei seguenti casi:

a) mediante la sottoscrizione da parte di investitori privati indipendenti di quote del Fondo per un valore almeno pari al 30 per cento del suo ammontare totale;

b) mediante il coinvestimento da parte di investitori privati indipendenti nelle singole operazioni effettuate dal Fondo, per un importo almeno pari al 30 per cento dell'investimento nella singola operazione;

c) mediante una combinazione delle modalità indicate alle lettere *a)* e *b)*, tale da garantire che le risorse finanziarie complessivamente impiegate nella singola operazione siano apportate per almeno il 30 percento da investitori privati indipendenti.

3. Gli investitori privati indipendenti di cui al comma 2 sono individuati dalla SGR attraverso una procedura aperta e trasparente.

4. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti investono nelle imprese target alle medesime condizioni.

Art. 4.

Tipologia di operazioni e imprese target

1. Il Fondo investe, con le modalità di cui all'art. 3, nelle imprese di cui al comma 2 per sostenere progetti di rilancio di attività e di *asset* di grandi imprese e complessi industriali di grandi dimensioni interessati da crisi finanziarie e produttive, anche in conseguenza di cessazione delle attività e/o di delocalizzazione produttiva in altri Paesi, con la finalità di un loro ricollocamento sul mercato e del mantenimento dei livelli occupazionali preesistenti.

2. Le imprese oggetto dell'intervento del Fondo devono:

a) avere un organico pari almeno a 250 dipendenti;

b) operare nel settore manifatturiero o in servizi ad esso collegati.

Art. 5.

Regolamento del Fondo

1. L'Agenzia, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, trasmette al Ministero lo schema di regolamento del Fondo, predisposto dalla SGR.

2. Il Ministero, entro venti giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, valutata la conformità dello schema di regolamento alle finalità dell'intervento, comunica all'Agenzia il proprio nulla osta all'invio alla Banca d'Italia del regolamento del Fondo approvato dai competenti organi della SGR.

3. L'Agenzia comunica tempestivamente al Ministero l'avvenuto perfezionamento dell'*iter* presso la Banca d'Italia

Art. 6.

Modalità e termini di trasferimento delle risorse al Fondo

1. Successivamente al perfezionamento dell'*iter* di cui all'art. 5, comma 3, l'Agenzia richiede al Ministero l'erogazione delle risorse di cui all'art. 2, comma 1. Le predette risorse sono versate dal Ministero, entro dieci giorni dalla richiesta dell'Agenzia, su un apposito conto corrente bancario fruttifero intestato alla medesima Agenzia.

2. L'Agenzia procede alla sottoscrizione delle quote del Fondo, con le modalità previste dal regolamento del Fondo, dando tempestiva comunicazione al Ministero dell'avvenuta sottoscrizione.

3. Il conto corrente di cui al comma 1 è aperto presso primaria banca, individuata dall'Agenzia mediante selezione comparativa idonea a garantire le migliori condizioni di remuneratività. Gli interessi maturati, tempo per tempo, sulle somme giacenti sul predetto conto corrente sono interamente riconosciuti in favore del Ministero.

4. Le risorse trasferite dal Ministero sul conto corrente di cui al comma 1 sono utilizzate dall'Agenzia esclusivamente per versare le quote del Fondo da essa sottoscritte. Il versamento delle quote avviene in funzione dei richiami operati dalla SGR connessi ai fabbisogni del Fondo, relativamente a:

a) deliberazione, da parte dei competenti organi della SGR, degli investimenti nelle imprese *target* di cui all'art. 4;

b) liquidazione alla SGR, per la quota di propria pertinenza, della commissione annua di gestione di cui all'art. 7, comma 1;

c) pagamento degli altri oneri a carico del Fondo individuati dal regolamento del medesimo Fondo.

Art. 7.

Commissioni

1. Per la gestione del Fondo, alla SGR è riconosciuta una commissione annua pari al 2% (due per cento).

2. La commissione di gestione di cui al comma 1 è applicata, per i primi cinque anni a decorrere dalla data dell'unico «*closing*» del Fondo, ovvero, in caso di più *closing*, dal primo *closing*, al valore nominale del capitale sottoscritto dai partecipanti al Fondo. A decorrere dal sesto anno dalla data dell'unico «*closing*» del Fondo, ovvero, in caso di più *closing*, dal primo *closing*, la stessa misura della commissione di gestione è applicata al valore complessivo del costo degli investimenti, come risultante dall'ultimo rendiconto annuale, al netto delle quote sottoscritte e non ancora richiamate, delle plusvalenze non realizzate e della liquidità presente nel Fondo.

3. Alla SGR è altresì riconosciuta anche una commissione di performance il cui importo è pari al 10% (dieci percento) della differenza tra il valore finale del Fondo e il valore del patrimonio versato del Fondo, qualora il risultato finale della gestione del Fondo sia eccedente il rendimento minimo del 4% (quattro per cento) annuo composto applicato all'ammontare versato del patrimonio del Fondo, al netto delle commissioni di sovrapprezzo e tenendo conto delle effettive date dei versamenti effettuati e degli eventuali rimborsi già ricevuti dai partecipanti.

Art. 8.

Monitoraggio e controllo

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno di durata del Fondo, l'Agenzia trasmette al Ministero una dettagliata relazione, che illustra:

a) l'attività svolta dalla SGR nell'anno di riferimento;

b) il numero degli investimenti effettuati dal Fondo e l'ammontare investito;

c) le caratteristiche e i principali dati delle operazioni oggetto di investimento;

d) l'andamento generale della gestione del Fondo.

Art. 9.

Modalità e termini di restituzione delle risorse al Ministero

1. Entro trenta giorni dalla data di liquidazione del Fondo, l'Agenzia restituisce al Ministero, in un'unica soluzione, l'importo corrispondente alla ripartizione tra i partecipanti e la SGR dei proventi e del risultato netto della gestione derivanti dallo smobilizzo degli investimenti, unitamente agli interessi maturati sul conto corrente di cui all'art. 6, comma 1.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Con provvedimento del Ministero possono essere fornite specificazioni o chiarimenti in merito ai contenuti delle disposizioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2018

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 706

18A06202

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Imodium»

Estratto determina IP n. 592 del 3 settembre 2018

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale IMODIUM 2 mg gélule – 20 gélules dalla Francia con numero di autorizzazione 34009 318 860 7 5, intestata alla società Janssen Cilag (FR) e prodotta da Janssen-Cilag (FR) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Global Pharmacies Partner Health S.r.l. con sede legale in via Giacomo Leopardi n. 31 – 20123 Milano.

Confezione: «Imodium» «2 mg capsule rigide» 8 capsule.

Codice A.I.C.: 046603015 (in base 10) 1DG6S7 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Una capsula rigida contiene:

principio attivo: loperamide cloridrato 2 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, talco, magnesio stearato.

Una capsula rigida verde-grigia è costituita da: eritrosina (E 127); blu patentato V (E131); ossido di ferro giallo (E 172); ossido di ferro nero (E 172); titanio diossido e gelatina.

Indicazioni terapeutiche: «Imodium» è indicato per il trattamento sintomatico delle diarree acute.

Officine di confezionamento secondario:

Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.A. via Amendola n. 1 – Settala loc. Caleppio – 20090 Milano;

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 – 26824 Cavenago D'adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Imodium» «2 mg capsule rigide» 8 capsule.

Codice A.I.C.: 046603015.

Classe di rimborsabilità: Cbis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Imodium» «2 mg capsule rigide» 8 capsule.

Codice A.I.C.: 046603015.

OTC – medicinali da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A06224

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nettacin Collirio»

Estratto determina IP n. 593 del 3 settembre 2018

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale «Nettacin 3 mg/ml Picaturi oftalmice, solutie» dalla Romania con numero di autorizzazione 3439/2003/01, intestato alla società S.I.F.I. S.p.A. (Italy) e prodotto da S.I.F.I. S.p.A. (Italy) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: NETTACIN COLLIRIO «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml.

Codice A.I.C.: 046602013 (in base 10) 1DG5SX (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: 100 ml contengono: netilmicina solfato g 0,455 pari a netilmicina g 0,300.

Eccipienti:

collirio multidose: sodio cloruro – benzalconio cloruro – acqua purificata.

collirio monodose: sodio cloruro – acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico delle infezioni oculari esterne e degli annessi causate da germi sensibili alla Netilmicina, inclusi i germi produttori di enzimi adenilanti e fosforilanti.

Officine di confezionamento secondario:

De salute S.r.l. via Biasini n. 26 – 26015 Soresina (CR);

Pb Beltracchini S.r.l. via S. Erasmo n. 6 – 20027 Rescaldina (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Nettacin collirio» «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml.

Codice A.I.C.: 046602013.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Nettacin collirio» «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml.

Codice A.I.C.: 046602013.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A06225

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tavor»

Estratto determina IP n. 594 del 3 settembre 2018

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione.

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TAVOR 2,5 mg tab 18 tab dalla Grecia con numero di autorizzazione 42798/10/31-05-2011, intestato alla società Pfizer Hellas S.A. Greece e prodotto da Pfizer Ireland Pharmaceuticals (IR) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM farma S.r.l. con sede legale in Via Lambretta 2 20090 Segrate (MI).

Confezione: Tavor «2,5 mg compresse» 20 compresse.

Codice AIC: 043878040 (in base 10) 19V1NS (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: lorazepam 2,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, amberlite irp-88 (polacrilin potassio), magnesio stearato, ossido di ferro giallo (E172), giallo chinolina.

Indicazioni terapeutiche: ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Insonnia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio e solo per un trattamento a breve termine.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Tavor «2,5 mg compresse» 20 compresse.

Codice AIC: 043878040.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Tavor «2,5 mg compresse» 20 compresse.

Codice AIC: 043878040.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determinazione. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A06226

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasminelle»

Estratto determina IP n. 595 del 3 settembre 2018

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione.

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale YASMINELLE 0,02 mg/3 mg - 3x21 filmomhulde tabletten dal Belgio con numero di autorizzazione BE 288206, intestata alla società Bayer SA-NV e prodotta da Bayer AG e da Bayer Weimar GmbH & Co con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in Via Cavallerizza a Chiaia, 8 80121 Napoli.

Confezione: Yasminelle «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister pvc/al.

Codice AIC: 043480021 (in base 10) 19GWYP (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: 0,020 mg di etinilestradiolo (come clatrato di betadestrina) e 3 mg di drospirenone.

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato (E470b);

rivestimento della compressa: ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E171), ossido di ferro rosso (E172).

Indicazioni terapeutiche: contraccezione orale. La decisione di prescrivere Yasminelle deve prendere in considerazione i fattori di rischio attuali della singola donna, in particolare quelli relativi alle tromboembolie venose (TEV) e il confronto tra il rischio di TEV associato a Yasminelle e quello associato ad altri contraccettivi ormonali combinati.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - Via Biasini,26 26015 Soresina Cremona;

S.c.f. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Pharma Partners S.r.l. Via E. Strobino, 55/57 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Yasminelle «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister pvc/al.

Codice AIC: 043480021.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Yasminelle 3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister pvc/al.

Codice AIC: 043480021.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi allegati e con le sole modifiche di cui alla presente determinazione.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A06227

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pevaryl»

Estratto determina IP n. 596 del 3 settembre 2018

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione.

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale PEVARYL cream 1% W/W - tubo 30 g dalla Grecia con numero di autorizzazione 40436/08/09-11-2009, intestata alla società Janssen - Cilag Pharmaceutical AEBE (SA), Greece e prodotta da Famar ABE (SA) Greece e da Janssen Pharmaceutica N. V. Beerse (BE) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in Via Cavallerizza a Chiaia, 8 80121 Napoli.

Confezione: Pevaryl «1% crema» tubo da 30 g.

Codice AIC: 046517013 (in base 10) 1DCLSP (in base 32).

Forma farmaceutica: crema, 100 g di crema contengono:

principio attivo: econazolo nitrato 1g;

eccipienti: tefose 63 (pexogol 7 stearato), labrafilm M1944CS (peglicole 5 oleato), paraffina liquida, butilidrossianisolo, profumo n. 4074, acido benzoico, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: il prodotto è indicato nella terapia di:

micosi cutanee causate da dermatofiti, lieviti e muffe;

infezioni cutanee sostenute da batteri Gram-positivi: streptococchi e stafilococchi;

otite esterna micotica, micosi del condotto uditivo (limitatamente alla forma emulsione cutanea);

onicomicosi;

pityriasis versicolor.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - Via Biasini,26 26015 Soresina Cremona

S.c.f. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO

Pharma Partners S.r.l. Via E. Strobino, 55/57 59100 Prato (PO)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Pevaryl «1% crema» tubo da 30 g.

Codice AIC : 046517013.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: Pevaryl «1% crema» tubo da 30 g.

Codice AIC: 046517013.

SOP - medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi allegati e con le sole modifiche di cui alla presente determinazione.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A06228

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral»

Estratto determina IP n. 586 del 3 settembre 2018

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione.

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBREX eye drop solution 0,3% - 5 ml dalla Grecia con numero di autorizzazione 47835/14-10-2008, intestato alla società Novartis (Hellas) A.E.B.E. (S.A.), Greece e prodotto da Alcon Couvreur N. V. SA (BE) e dalla Alcon Cusi S.A. (ES) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in Piazza Duomo, 16 20122 Milano.

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

Codice AIC: 041665035 (in base 10) 17RJJC (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione 100 ml contengono:

principio attivo: tobramicina 0,3 g;

eccipienti: tyloxapol, acido borico, sodio solfato anidro, sodio cloruro, benzalconio cloruro, idrossido di sodio e acido solforico (per l'aggiustamento del *pH)*, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche

Tobral è indicato negli adulti e nei bambini da un anno di età in poi per il trattamento delle infezioni dell'occhio e degli annessi oculari, causate da batteri sensibili alla tobramicina:

congiuntiviti catarrali acute, sub-acute e croniche; blefariti; cheratiti batteriche; dacriocistiti;

profilassi pre e post-operatorie negli interventi sul segmento anteriore.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 Settala Loc. Caleppio 20090, Milano S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

CIT srl Via Primo Villa n. 17 20875 Burago di Molgora (MB);

De Salute S.r.l. Via Biasini,26 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Tobral «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

Codice AIC: 041665035.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Tobral «0,3% collirio, soluzione» Flacone contagocce 5 ml.

Codice AIC: 041665035.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determinazione. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A06229

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Duoplavin»

Estratto determina IP n. 587 del 3 settembre 2018

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione.

Al medicinale DUOPLAVIN 75 MG/100 mg compressa rivestita con film, 28 cpr blister (alu/alu) autorizzato dall'European medicines agency - EMA e identificato con n. EU/1/10/619/009, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Mediwin limited con sede legale in Unit 13, Martello Enterprise Centre, Courtwick Lane Littlehampton, West Sussex BN17 7PA (UK).

Confezione: Duoplavin «75 mg/100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu)» 28 compresse.

Codice AIC: 046590016 (in base 10) 1DFU20 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Ogni compressa rivestita con film contiene 75 mg di clopidogrel (come idrogenosolfato) e 100 mg di acido acetilsalicilico (ASA).

Eccipienti:

nucleo: mannitolo (E421), macrogol 6000, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa a basso grado di sostituzione, amido di mais, olio di ricino idrogenato, acido stearico, silice colloidale anidra;

rivestimento: lattosio monoidrato, ipromellosa (E464), titanio diossido (E171), triacetina (E1518), ferro ossido rosso (E172) agente lucidante - cera carnauba.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Duoplavin «75 mg/100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu)» 28 compresse.

Codice AIC: 046590016.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Duoplavin «75 mg/100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu)» 28 compresse.

Codice AIC: 046590016.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A06230

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon»

Estratto determina IP n. 588 del 3 settembre 2018

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione.

È autorizzata l'importazione parallela del DAFLON 500 mg - 30 Filmtabletten dall'Austria con numero di autorizzazione 1-20685, intestato alla società Servier Austria GmbH e prodotto da Les Laboratoires Servier Industrie, FR, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmavox S.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Parini 9 20121, Milano.

Confezione: Daflon «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice AIC: 042989044 (in base 10) 18ZXHN (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: frazione flavonoica purificata, micronizzata mg 500 costituita da: diosmina mg 450 flavonoidi espressi in esperidina mg 50;

eccipienti: carbossimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, gelatina, glicerina, ipromellosa, sodio laurilsolfato, ossido di ferro giallo E172, ossido di ferro rosso E 172, titanio diossido, macrogol 6000, magnesio stearato, talco.

Indicazioni terapeutiche: sintomi attribuibili a insufficienza venosa; stati di fragilità capillare.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

CIT srl Via Primo Villa n. 17 20875 Burago di Molgora (MB);

PB Beltracchini Srl Via S Erasmo, 6 20027 Rescaldina (MI);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 Settala Loc. Caleppio 20090 Milano.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Daflon «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice AIC: 042989044.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Daflon «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice AIC: 042989044.

SOP - medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente Determinazione. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A06231

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon»

Estratto determina IP n. 589 del 3 settembre 2018

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione.

È autorizzata l'importazione parallela del DAFLON 500 mg - 30 Filmtabletten dall'Austria con numero di autorizzazione 1-20685, intestato alla società Servier Austria GmbH e prodotto da Les Laboratoires Servier Industrie, FR, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Medifarm S.r.l. con sede legale in via Tiburtina n. 1166/1168, 00156 Roma.

Confezione: DAFLON «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice AIC: 036878078 (in base 10) 135FRY (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: frazione flavonoica purificata, micronizzata mg 500 costituita da: diosmina mg 450 flavonoidi espressi in esperidina mg 50.

Eccipienti: Carbossimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, gelatina, glicerina, ipromellosa, sodio laurilsolfato, ossido di ferro giallo E172, ossido di ferro rosso E 172, titanio diossido, macrogol 6000, magnesio stearato, talco

Indicazioni terapeutiche

sintomi attribuibili a insufficienza venosa; stati di fragilità capillare.

Officine di confezionamento secondario

Mediwin Limited, Unit 13 Martello Enterprise Centre, Courtwick Lane, Littlehampton, BN17 7PA, Regno Unito.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni: DAFLON «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice AIC: 036878078.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DAFLON «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice AIC: 036878078.

SOP - medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e Foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A06232

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasmin»

Estratto determina IP n. 590 del 3 settembre 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale YASMIN 0,03 mg/3 mg Film-coated Tablets 3x21 Tablets dalla Gran Bretagna con numero di autorizzazione PL 00010/0571, intestato alla società Bayer PLC e prodotto da Bayer AG (DE) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Pharma Gema S.r.l. con sede legale in via Marconi n. 1/A, 03047 San Giorgio a Liri (FR).

Confezione: YASMIN 21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/al.

Codice AIC: 046613016 (in base 10) 1DGJJS (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: 0,03 mg di Etinilestradiolo e 3 mg di Drospirenone.

Eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, amido di mais, amido di mais pregelatinizzato, povidone K25, magnesio stearato.

Rivestimento della compressa: ipromellosa, macrogol 6.000, talco, titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172).

Indicazioni terapeutiche:

contraccezione orale. La decisione di prescrivere «Yasmin» deve prendere in considerazione i fattori di rischio attuali della singola donna, in particolare quelli relativi alle tromboembolie venose (TEV) e il confronto tra il rischio di TEV associato a «Yasmin» e quello associato ad altri contraccettivi ormonali combinati (COC)

Officine di confezionamento secondario

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26, 26015 Soresina (CR);

Silvano Chiapparoli Logistica S.p.a., via Morolense, snc 03012 Anagni (FR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: YASMIN 21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/al.

Codice AIC: 046613016.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: YASMIN 21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/al.

Codice AIC: 046613016.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e Foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A06233

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Indocollirio»

Estratto determina IP n. 591 del 3 settembre 2018

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione.

È autorizzata l'importazione parallela del «Indocollyre 0,1% collyre en solution 5 ml en flacon» dalla Francia con numero di autorizzazione 34009 341 953 8 9, intestato alla società Laboratoire Chauvin (FR) e prodotto da Laboratoire chauvin (FR) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Medifarm S.r.l. con sede legale in via Tiburtina n. 1166/1168 – 00156 Roma.

Confezione: INDOCOLLIRIO «0,1% collirio, soluzione» 1 flacone 5 ml.

Codice A.I.C.: 046605010 (in base 10) 1DG8QL (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: indometacina 0,1 g;

eccipienti: flacone 5 ml: idrossipropil-ß-ciclodestrina, arginina, acido cloridrico, tiomersale, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: stati infiammatori eventualmente dolorosi, e non su base infettiva, a carico del segmento anteriore dell'occhio, in particolare per interventi di cataratta.

Officine di confezionamento secondario: Mediwin Limited, Unit 13 Martello Enterprise Centre, Courtwick Lane, Littlehampton, BN17 7PA, Regno Unito.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Indocollirio» «0,1% collirio, soluzione» 1 flacone 5 ml.

Codice A.I.C.: 046605010.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Indocollirio» «0,1% collirio, soluzione» 1 flacone 5 ml.

Codice A.I.C.: 046605010.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A06234

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita del Gonfalone, in Orvinio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 settembre 2018, viene estinta la Confraternita del Gonfalone, con sede in Orvinio (RI).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto alla Diocesi di Tivoli, con sede in Tivoli (RM).

18A06197

Estinzione della Confraternita denominata «Confraternite Riunite SS. Rosario, S. Michele Arcangelo e SS. Sacramento in Montorio in Valle», in Pozzaglia Sabina.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 settembre 2018, viene estinta la Confraternita denominata «Confraternite Riunite SS. Rosario, S. Michele Arcangelo e SS. Sacramento in Montorio in Valle», con sede in Pozzagli Sabina (RI).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto alla Diocesi di Tivoli, con sede in Tivoli (RM).

18A06198

Soppressione della Parrocchia Santi Giovanni Battista e Sebastiano, in Viù

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 settembre 2018, viene soppressa la Parrocchia Santi Giovanni Battista e Sebastiano, con sede in Viù (TO).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Martino Vescovo, con sede in Viù (TO).

18A06235

Soppressione della Parrocchia SS. Trinità, in Balme

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 settembre 2018, viene soppressa la Parrocchia SS. Trinità, con sede in Balme (Torino).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Nicola Vescovo, con sede in Ala di Stura (Torino).

18A06236

Soppressione della Parrocchia Santi Andrea e Nicola, in Gassino Torinese.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 settembre 2018, viene soppressa la Parrocchia Santi Andrea e Nicola, con sede in Gassino Torinese (Torino).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli, con sede in Gassino Torinese (Torino).

18A06237

Estinzione della Confraternita del SS. Sacramento e Rosario, in Turania.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 settembre 2018, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento e Rosario, con sede in Turania (Rieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto alla Diocesi di Tivoli, con sede in Tivoli (Roma).

18A06238

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla nomina dei componenti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, registrato alla Corte dei conti in data 22 agosto 2018 al n. 1726, sono nominati componenti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, per la durata di sette anni, Stefano Besseghini, in qualità di Presidente, Gianni Castelli, Andrea Guerrini, Clara Poletti e Stefano Saglia.

18A06200

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-227) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00